



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/20823/11-12-5

Roma, 4 maggio 2010

Allegati: 2

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettere a) e b) e seguenti del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

ooo

Si trasmette, per l'informazione di codeste OO.SS., lo schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente alle relazione tecnica, attuativo della normativa in titolo, che impone ai Ministeri di provvedere alle ulteriori riduzioni (rispetto a quelle realizzate con il d.P.R. n. 145/2009) del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche delle aree funzionali in misura corrispondente al 10% della spesa.

Ciò premesso, al fine di contemperare il rispetto delle disposizioni in argomento con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, si è reso necessario proseguire, nel contesto della normativa primaria di riferimento, il processo di razionalizzazione dell'assetto organizzativo, avviato con il menzionato d.P.R. n. 145 del 2009, attraverso interventi di novellazione su quest'ultimo provvedimento e sul d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

A tal fine, lo schema di regolamento prevede la soppressione/riorganizzazione e ricollocazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale del settore del *procurement* (Terrarm, Navarm e Armaereo) nell'ambito del Segretariato generale, che viene riordinato in complessivi nove reparti. Viene, inoltre, soppressa Difesan, i cui compiti sono assorbiti, in parte, dall'area dello Stato Maggiore della Difesa e, in parte, da Commiservizi. Resta fermo il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale, nonché l'organico dei dirigenti di livello generale civili, in modo da garantire l'invarianza della spesa.


In questo quadro, si evidenzia che, per quanto concerne gli abbattimenti relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale, imposti dall'articolo 2, comma 8-*bis* lettera a), del decreto legge nominato in oggetto, gli stessi vengono operati nell'indicata percentuale su entrambe le componenti di personale (civile e militare), in coerenza con la linea seguita nell'adozione del suindicato d.P.R. n. 145/2009. La concreta individuazione delle posizioni e dei relativi compiti è rimessa a successivi, uno o più, decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e) della legge n. 400/1988.

Inoltre, con riguardo alla riduzione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, nella misura del 10% della spesa complessiva (art. 2, comma 8-*bis*, lettera b) del decreto legge sopra menzionato), si rappresenta che l'intervento viene effettuato sulla seconda area funzionale, come risulta dalla Tabella 4 allegata alla relazione tecnica.

In relazione a quanto precede - tenuto conto dell'urgenza di adottare il regolamento, atteso che la definizione dello stesso è propedeutica allo sblocco delle assunzioni - ove non

pervengano osservazioni entro il **14/05/2010**, si provvederà, una volta acquisito il concerto dei competenti organi, a dar corso ai successivi adempimenti.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Claudio GRAZIANO)

Handwritten signature of Claudio Graiano in black ink.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 2009, N. 145, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

- Visto** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, eccezion fatta, tra gli altri, per le Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultanti all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112, del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 145, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonché della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, in corso di registrazione;

- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato n. _____, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell' adunanza del _____;
- Acquisiti** i pareri della _____ e della _____ Commissione _____ permanenti della Camera dei Deputati, resi rispettivamente in data _____, e della _____ Commissione _____ del Senato della Repubblica reso in data _____;
- Vista** la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Sulla** proposta del Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145)

1. All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola “nove”, è sostituita dalla seguente: “cinque”;
- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Sono direzioni generali del Ministero:

- a) la direzione generale per il personale militare;
- b) la direzione generale per il personale civile;
- c) la direzione generale dei lavori e del demanio;
- d) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
- e) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.”;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente comma:

“4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, ovvero di successive disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.”;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasette unità.”.

2. All'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- le parole “, comma 1, lettera a), “, sono soppresse;
- dopo le parole “decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556”, sono aggiunte le seguenti: “ e successive modificazioni”;

b) al comma 2:

- al primo periodo, le parole “composto da cinque”, sono sostituite dalle seguenti: “composto da nove”;
- le parole “, comma 1, lettera b), “, sono soppresse;
- le parole “, così come modificato dal comma 4”, sono soppresse.
- all'ultimo periodo, le parole “individuati quarantasette”, sono sostituite dalle seguenti:

“individuati centoundici”;

c) il comma 4 è soppresso.

3. All'articolo 3, comma 2, le parole “è articolata in ventisette”, sono sostituite dalle seguenti:

“è articolata in ventisei”.

4. All'articolo 4, comma 2, le parole “è articolata in ventuno”, sono sostituite dalle seguenti:

“è articolata in venti”.

5. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, lettera a), le parole “, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture”, sono soppresse;
 - al comma 2, le parole “è articolata in ventiquattro”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolata in ventitre”*.
6. All'articolo 10:
- al comma 1, lettera a), le parole “equipaggiamento e di casermaggio”, sono sostituite dalle seguenti: *“equipaggiamento, di casermaggio, sanitari e farmaceutici”*;
 - al comma 2, le parole “è articolata in quattordici”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolata in tredici”*.
7. All'articolo 11, comma 2, le parole “è articolata in diciannove”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolata in diciotto”*.
8. All'articolo 14, comma 2, le parole “è articolato in diciotto”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolato in diciassette”*.
9. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo:
- le parole “operano sei dirigenti”, sono sostituite dalle seguenti: *“opera un dirigente”*;
 - le parole “per gli affari militari, tecnici e amministrativi”, sono soppresse.
10. All'articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1:
 - le parole “legge 27 dicembre 2006, n. 296 e” sono sostituite dalle seguenti: *“legge 27 dicembre 2006, n. 296, ”*;
 - dopo le parole, “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, sono aggiunte le seguenti: *“ e dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ”*;
 - al comma 2, dopo le parole, “dalla legge n. 133 del 2008”, sono aggiunte le seguenti: *“ e dall'articolo 2, comma da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ”*;
 - al comma 3:
 - le parole, “dopo l’emanazione”, sono sostituite dalle seguenti: *“entro 120 giorni dalla entrata in vigore”*;
 - infine, le parole, “e nelle fasce retributive.”, sono sostituite dalle seguenti: *“ con l’indicazione della relativa fascia retributiva di accesso. ”*;
 - il comma 4, è soppresso.
11. Gli organici del personale civile dirigenziale di livello non generale nonché del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, sono rideterminati in riduzione ai sensi dell'articolo 2 comma 8-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e conseguentemente:
- l'allegato “A” al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, è sostituito dal seguente:
“Allegato A

DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CUI SI APPLICA IL CCNL
AREA 1 - DIRIGENTI

DIRIGENTI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dirigenti di 1 ^a fascia: | 11 ⁽¹⁾ |
| Dirigenti di 2 ^a fascia: | 148 ⁽²⁾ |
| Totale | <u>159</u> |

(1) Il numero è comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(2) Il totale in organico di 148 unità dirigenziali di livello non generale del Ministero della difesa, risulta dall'applicazione della ulteriore percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, applicata all'organico complessivo delle precedenti 164 unità risultate all'esito delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed è comprensivo di 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 nell'area della diretta collaborazione del Ministro della difesa.”;

b) l'allegato “B” al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, è sostituito dal seguente:

“Allegato B

Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 citato in premessa, in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e

dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella sotto rappresentata:

AREE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Area 3° | 5.276 |
| Area 2° | 27.975 |
| Area 1° | 63 |
| Totale aree | 33.314 |
| PROFESSORI ACCADEMIE | 61 |
| COMPARTO RICERCA | 37 |
| TOTALE ORGANICO | 33.412" |

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole "anche per l'impiego nei complessi multinazionali", sono aggiunte le seguenti: ". *In particolare in materia di sanità militare assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici*".

2. L'articolo 10 è sostituito dal seguente articolo:

"10. Ordinamento.

1. Il Segretario generale della difesa espleta le proprie attribuzioni attraverso due Vice segretari generali, di cui si avvale, uno civile e uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I Vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due Vice segretari generali. Il Segretario generale dispone del segretariato generale della difesa così ordinato:

1) ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

2) ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";

3) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

4) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti di cui al comma 1, numeri 3, 8, 9, 10 e 11, comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

5) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

6) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui al comma 1, numero 4), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore e delle politiche di assicurazione di qualità;

7) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica

tecnico-scientifica nazionale; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale; Agenzia Industrie Difesa;

8) VI Reparto – Informatica, telematica e tecnologie avanzate, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

9) VII Reparto - Armamenti terrestri, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale dell'Esercito, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli auto motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

10) VIII Reparto - Armamenti navali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale ammiraglio della Marina militare, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

11) IX Reparto - Armamenti aeronautici, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio,

progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.

2. Dai reparti di cui al comma 1, numeri 8, 9, 10 e 11, dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Agli uffici e ai reparti di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

4 Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.

5. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

6. Il Segretario generale della difesa può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”.

3. All'articolo 19, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:

“d) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore;”.

ART. 3

(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 sono abrogati. Conseguentemente le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione ai sensi dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del citato decreto legge n. 194 del 2009, sono ridistribuiti al Segretariato generale della difesa, alla direzione generale di Commissariato e di servizi generali e, per le competenze transitate all'area tecnico-operativa in materia di sanità militare, alle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA addì _____